

FPA

FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
www.fonage.it

NOTA INFORMATIVA

Aggiornata al 03/01/2020

per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata in data successiva al 31/12/2014

*La presente informativa si propone l'unico scopo di illustrare in sintesi le
principali caratteristiche del Fondo.*

*Per l'attuazione dei singoli istituti si rimanda alle norme contenute nello
Statuto-Regolamento.*

Sede Legale ed Uffici Amministrativi - 00187 Roma - Via del Tritone, 46
Iscritto al n. 1084 della I sez. Speciale dell'Albo COVIP

INFORMAZIONI GENERALI

Con l'iscrizione al Fondo pensione Agenti si ha l'opportunità di incrementare il livello della futura pensione.

In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruire una "pensione complementare", si può integrare la pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, agli iscritti ad una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato.

Elementi di identificazione

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione è un fondo di previdenza complementare preesistente di cui all' art. 20 del DLgs. 252/05. È stato costituito con atto pubblico del 29.11.1975, a seguito di un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione). È iscritto al n. 1084 della I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

Destinatari

Il Fondo pensione è destinato agli Agenti di assicurazione che svolgono la loro attività in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino, che siano iscritti nella sez. A del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito con Dlgs n.209/05 ed abbiano un mandato agenziale in corso con Impresa aderente all'ANIA.

L'iscrizione è possibile anche per un Agente operante per impresa non aderente all'ANIA se l'impresa aderisce autonomamente al Fondo. Non possono comunque iscriversi gli Agenti che abbiano già compiuto 50 anni di età al 1° gennaio dell'anno di inizio dell'attività agenziale. A decorrere dall'1/9/2017 possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.

Sono altresì esclusi dall'iscrizione gli Agenti, comunque denominati, che svolgono attività solo nel ramo trasporti.

Sono iscrivibili anche i coagenti e la persona o le persone fisiche che, nel caso di una agenzia affidata contrattualmente ad una Società commerciale, sono da questa indicate all'Impresa assicuratrice mandante come rappresentanti della Società stessa, e quindi indipendentemente dal fatto che ne siano i legali rappresentanti, sempre che risultino iscritti alla predetta sezione del RUI.

Natura giuridica e regime previdenziale

Il Fondo è un'associazione con personalità giuridica che eroga, in regime di prestazione definita, prestazioni pensionistiche di vecchiaia, pensione anticipata, invalidità ed ai superstiti.

ADESIONE

All'atto dell'iscrizione l'Agente acquisisce il diritto al contributo della Compagnia mandante. L'iscrizione al Fondo è facoltativa e può essere richiesta in qualsiasi momento:

- compilando il modulo di iscrizione FP01 - per il tramite della Impresa di assicurazione che all'atto del conferimento del mandato "invita" l'Agente ad aderire al Fondo.

Successivamente all'iscrizione tutti gli anni di svolgimento dell'attività devono essere coperti da contribuzione. E' facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione ordinaria per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti quello dell'iscrizione. Se un Agente già iscritto cessa l'attività con una Impresa aderente ed assume il mandato di una Impresa non aderente può continuare l'iscrizione versando anche la quota che sarebbe stata a carico dell'Impresa.

L'Agente iscritto, se cessa dall'attività agenziale potendo far valere almeno 10 anni di contribuzione, può chiedere di proseguire volontariamente l'iscrizione pagando anche la quota che sarebbe risultata a carico delle Imprese.

È importante che l'Agente, anche se già iscritto al Fondo in relazione ad altro mandato, risponda tempestivamente all'invito ad aderire inviato dall'Impresa al momento del conferimento del nuovo incarico agenziale trasmettendo all'Impresa stessa il Modello FP03 (Allegato al Regolamento e scaricabile dal sito del Fondo).

INFORMAZIONI SULLA CONTRIBUZIONE

La contribuzione è annuale ed indivisibile ed è per metà a carico dell'Agente e per metà a carico delle Imprese. Viene versata per il tramite dell'Impresa delegata entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di conferimento di più mandati agenziali il contributo da versare resta sempre lo stesso ed il versamento deve essere materialmente effettuato da una sola delle Imprese mandanti scelta dall'Agente.

Una volta che l'Impresa ha effettuato il versamento l'Agente è tenuto a rimborsare alla stessa la quota anticipata a suo nome.

La contribuzione dovuta al Fondo è la seguente:

- un **contributo base**, nel 2020 pari a 1.378,00 euro (metà a carico dell'Agente e metà a carico delle Imprese) rivalutabile annualmente, fino ad un massimo del 4%, in rapporto all'Indice ISTAT sul costo della vita;

- un **contributo aggiuntivo**, di importo pari al contributo base, anch'esso per metà a carico Agente e per metà a carico Imprese;
- un **contributo integrativo**, pari a 310,00 euro (155,00 euro a carico Agente e 155,00 euro a carico Imprese) il cui versamento - a differenza degli altri - è facoltativo e deve quindi essere espressamente richiesto dall'Agente al momento dell'iscrizione o successivamente.

La **contribuzione ordinaria (base + aggiuntiva)** è dovuta per intero per ogni anno o frazione di anno di attività agenziale, anche se l'Agente resta in carica soltanto fino a tutto il 1° gennaio o inizia l'attività il 31 dicembre.

È dovuta per tutto il periodo di svolgimento dell'attività agenziale anche se risulta già maturato il minimo di 15 anni di contribuzione richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

L'obbligo contributivo cessa a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

Il versamento del **contributo integrativo** che, come innanzi detto, è facoltativo (e deve pertanto essere richiesto dall'Agente all'Impresa delegata), *deve essere effettuato dall'Impresa* stessa (che successivamente verrà rimborsata dall'Agente per la quota di propria competenza) *entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.*

Non è consentito il versamento del contributo integrativo riferito ad annualità pregresse.

Resta sempre ferma la possibilità per l'Agente di aumentare, senza limiti, la quota a proprio carico per ottenere un importo di pensione maggiore.

Quanto alle modalità di versamento dell'eventuale contributo al di sopra della quota minima di 310 euro l'Agente può:

- delegare l'Impresa al pagamento
- versare direttamente al Fondo Pensione la maggior quota.

Per informazioni su questa seconda modalità di pagamento basterà telefonare o scrivere agli uffici amministrativi del Fondo che forniranno tutte le informazioni necessarie.

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO E SUI RISCHI CONNESSI

Indicazioni generali

Il Fondo gestisce le proprie risorse patrimoniali in forma diretta.

A seguito dell'emanazione da parte di COVIP della Deliberazione del 16 marzo 2012 (G.U. 29 marzo 2012 n. 75) "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", il Fondo ha ridefinito in maniera formale la strategia finanziaria volta a realizzare la copertura delle passività collegate ai trattamenti pensionistici a favore degli iscritti, obiettivo primario considerata la natura a prestazione definita del Fondo.

Il processo d'investimento del patrimonio coinvolge i seguenti soggetti:

- il Consiglio di Amministrazione (CdA), che definisce la politica d'investimento del Fondo;
- la Commissione per gli Investimenti, organo consultivo che supporta il CdA nella definizione e nell'attuazione delle strategie;
- l'Ufficio Finanza, formato da dipendenti del Fondo, che si occupa della gestione del patrimonio nel rispetto delle modalità e dei vincoli stabiliti dal CdA.

Le attività di controllo del processo di investimento sono state definite dal CdA ed affidate alla funzione Financial and Actuarial Risk Management.

Modalità di impiego dei contributi

Il modello di gestione finanziaria adottato prevede un approccio del tipo Asset Liability Management (ALM) secondo cui le scelte d'investimento sono legate alla distribuzione temporale degli impegni.

Le passività del Fondo, che vengono fornite annualmente dall'attuario come allegato alla relazione di bilancio, sono analizzate separatamente con riferimento a due blocchi distinti:

- Oneri relativi alla copertura dei saldi pensionistici del prossimo trentennio.

La copertura di questi oneri è affidata al Portafoglio di Copertura (PdC) - pari a circa il 65% - 70% del portafoglio complessivo - composto principalmente da obbligazioni governative o societarie.

Per il PdC sono previsti limiti d'impiego a seconda della tipologia, della valuta e del merito creditizio dell'emittente dello strumento finanziario;

- Oneri relativi alla copertura dei saldi pensionistici per gli anni successivi al trentennio.

La copertura di questi oneri è affidata al Portafoglio di Mercato (PdM) - pari a circa il 20% - 25% del portafoglio complessivo - principalmente costituito da azioni (con una percentuale minoritaria di obbligazioni governative o corporate) e al Portafoglio d'investimenti Alternativi (PdA), pari a circa il 10% - 15%, in cui confluiscono gli investimenti immobiliari e i fondi alternativi.

Il PdM ed il PdA, proprio perché destinati alla copertura degli impegni pensionistici dal 31° anno di gestione in poi, possono essere costituiti da asset class con un premio al rischio più elevato potendo sopportare, in ragione dell'orizzonte temporale che li caratterizza, una rischiosità maggiore. Ciò ha consentito di poter costruire i due portafogli fissando un obiettivo di rendimento più elevato del 3,5% con il quale viene determinato l'equilibrio del bilancio attuariale.

La composizione strategica del PdM e del PdA è approvata dal CdA ed è previsto un controllo continuo affinché il livello di rischio risulti costantemente in linea con gli obiettivi definiti.

Rendimenti Storici

Rendimenti netti ottenuti dalle due gestioni dal 2014 al 2018.

Anno di riferimento	Gestione ordinaria	Gestione integrativa
2014	4,78%	4,11%
2015	10,78%	10,20%
2016	3,93%	4,29%
2017	4,62%	4,85%
2018	3,96%	4,20%

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni pensionistiche si acquisiscono al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, fermo restando il perfezionamento degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto-Regolamento del Fondo.

Le prestazioni, erogate in rate bimestrali anticipate, sono liquidate su domanda degli aventi diritto corredata dalla documentazione richiesta.

La pensione è composta da tre quote, che rispecchiano la struttura dei contributi illustrata in precedenza:

- quota base**, a decorrere dal 1/1/2013 la quota di pensione base (nel 2020 pari a 3.672,00 euro) viene corrisposta in misura intera al raggiungimento del numero di anni di contribuzione versata previsti dalla tabella Hbis allegata allo Statuto. Il numero di anni di contribuzione necessario per raggiungere l'importo intero della pensione base è pari a 30;
- quota aggiuntiva**, pari al 4,50% della pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata fino al 1998 e al 3% della stessa pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versato successivamente. Per tutti gli iscritti che hanno versato la contribuzione aggiuntiva fino al 1998 la maggiorazione sarà dell'1,50% per ciascun anno di contribuzione aggiuntiva versata a partire dal 2013 limitatamente al numero di contributi aggiuntivi versati fino 1998;
- quota integrativa**, calcolata in base a tabelle appositamente predisposte.

La **pensione di vecchiaia** spetta all'iscritto (sia uomo che donna) - che abbia maturato il diritto alla prestazione di vecchiaia nel regime di base - che abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere 15 anni di contribuzione.

Condizione per la liquidazione della pensione con il requisito di 15 anni di contribuzione è che tale contribuzione sia costituita da contributi versati:

- per attività agenziale svolta con Impresa aderente;
- per attività agenziale svolta con Impresa non aderente;
- a seguito di regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione.

Nell'ipotesi che l'Agente al raggiungimento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio non possa far valere 15 anni di contribuzione come sopra specificato ed abbia versato contributi in virtù dell'autorizzazione a proseguire volontariamente l'iscrizione, lo stesso ha diritto egualmente alla pensione di vecchiaia a condizione che:

- possa far valere complessivamente, tra contribuzione da attività agenziale con Impresa aderente o non aderente, da riscatto e volontaria, 25 anni di contribuzione al Fondo,

ovvero

- possa far valere complessivamente, con il concorso della contribuzione volontaria, almeno 15 anni di contributi e risultino altresì coperti di contribuzione, senza interruzioni, tutti gli anni tra la data di inizio dei versamenti volontari e quella del raggiungimento del diritto a pensione. (La contribuzione nel periodo intercorrente tra l'inizio della prosecuzione volontaria ed il perfezionamento del diritto non è necessario che sia totalmente da prosecuzione volontaria; essa può essere anche in parte per ripresa dell'attività agenziale).

La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

La **pensione anticipata** spetta all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età (quindi anche in età superiore), sia cessato dall'attività agenziale, possa far valere almeno 35 anni di contributi, ed abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione nel regime obbligatorio.

La decorrenza della pensione anticipata è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché siano perfezionati i requisiti.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

La **pensione di invalidità** spetta all'iscritto a condizione che:

- alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il limite di età previsto per la liquidazione della pensione di vecchiaia;
- risulti inabile in modo permanente all'espletamento dell'attività agenziale;
- sia cessato dall'attività agenziale;
- possa far valere 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo;
- non siano trascorsi più di 3 anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo utile versato per l'attività agenziale prestata con Impresa aderente o non aderente;
- lo stato di invalidità non sia anteriore all'iscrizione al Fondo.

La **pensione di reversibilità** spetta ai superstiti dell'Agente che al momento della morte fosse già titolare di pensione (sia essa di vecchiaia, anticipata o invalidità) o avesse già maturato il diritto ad una delle anzidette pensioni dirette.

La **pensione indiretta** per morte di assicurato spetta ai superstiti dell'Agente che al momento del decesso:

- avesse versato almeno 5 anni di contribuzione, a condizione però che alla data dell'evento non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato
- avesse versato almeno 15 anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario

Sono considerati superstiti aventi diritto alla pensione i seguenti famigliari:

a) Coniuge

b) Figli

che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.

Se i figli risultano a carico del genitore al momento del decesso, e non prestano lavoro retribuito, il diritto a pensione si ha altresì:

- nel caso abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora frequentino una scuola media o professionale;
- fino al compimento del 26° anno di età, limitatamente in ogni caso alla durata del corso legale di studi, qualora frequentino l'Università.

c) Genitori

purché inabili ed a carico dell'Agente deceduto, sempre che questi non avesse né coniuge né figli aventi diritto alla pensione.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta decorrono, qualunque sia la data della domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello di decesso dell'Agente.

L'ammontare della pensione ai superstiti (sia indiretta che di reversibilità) è stabilito in una quota dell'intero importo della pensione diretta già concessa o che sarebbe spettata al defunto.

Le quote sono:

- 1) il 60% al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio, inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente, unico avente diritto;
- 2) l'80%, se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- 3) il 90%, se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- 4) il 100%, se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- 5) il 30%, se in mancanza del coniuge e di figli, il superstite sia un solo genitore;
- 6) il 50%, se, in mancanza del coniuge e di figli, i superstiti siano ambedue i genitori.

Progetti esemplificativi

Forniamo ora alcuni esempi di pensione di vecchiaia.

Le quote di pensione indicate di seguito sono al lordo delle imposte, hanno valore esclusivamente indicativo e non possono in alcun modo essere considerate impegnative per il Fondo.

Ricordiamo che la pensione erogata da questo Fondo può essere composta da tre quote:

1. pensione base

2. maggiorazione aggiuntiva

che insieme compongono la pensione ordinaria alle quali può essere aggiunta la

3. maggiorazione integrativa, se risulta versata anche la contribuzione integrativa facoltativa.

Pensione ordinaria (pensione base + quota aggiuntiva)

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a 30 anni di età avrà alla scadenza dei 70 anni prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base+aggiuntiva) di circa 8.100 euro lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a 35 anni di età avrà alla scadenza dei 70 anni prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base+aggiuntiva) di circa 7.600 euro lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a 40 anni di età avrà alla scadenza dei 69 anni prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base+aggiuntiva) di circa 7.000 euro lorde annue.

Quota integrativa (se si è aderito alla relativa gestione)

Alla pensione ordinaria come sopra determinata si aggiunge la maggiorazione conseguente al versamento della contribuzione integrativa. Nel prospetto che segue viene indicata la **quota integrativa annua** liquidabile ad un iscritto che andrà in pensione di vecchiaia a 70 anni di età a fronte di **un versamento costante annuo ininterrotto di 1.000,00 euro**. L'importo non tiene conto delle eventuali rivalutazioni annuali da riconoscere in base a quanto disposto dall'art. 4, comma VI bis, dello Statuto.

Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione
30	€ 2.762	41	€ 1.911	52	€ 1.147	63	€ 456
31	€ 2.681	42	€ 1.839	53	€ 1.081	64	€ 397
32	€ 2.600	43	€ 1.766	54	€ 1.016	65	€ 338
33	€ 2.521	44	€ 1.695	55	€ 951	66	€ 280
34	€ 2.442	45	€ 1.624	56	€ 887	67	€ 223
35	€ 2.364	46	€ 1.554	57	€ 824	68	€ 166
36	€ 2.287	47	€ 1.484	58	€ 761	69	€ 110
37	€ 2.210	48	€ 1.415	59	€ 699		
38	€ 2.134	49	€ 1.347	60	€ 638		
39	€ 2.059	50	€ 1.280	61	€ 577		
40	€ 1.985	51	€ 1.213	62	€ 516		

L'età è la differenza tra la data prevista per il versamento (31 gennaio) e la data di nascita.

L'importo della maggiorazione è annuo ed è al lordo delle imposte ed è liquidabile a 70 anni di età con un versamento annuo costante ininterrotto di 1.000 euro a partire dall'età indicata nella prima colonna.

Esempio: un iscritto che inizia a versare a partire dall'età di 37 anni una quota di contribuzione integrativa pari a 1.000 euro l'anno, all'età di pensionamento (70 anni) avrà una maggiorazione della pensione pari a € 2.210 lorde annue.

PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

Riscatto

L'Agente iscritto in data successiva al 31/12/2014 che cessa dall'attività agenziale ha diritto, al 100% della riserva matematica della prestazione maturata, fatta salva in ogni caso la restituzione dei contributi a carico dell'iscritto.

Nel caso di morte di Agente che non dia diritto a pensione, né indiretta né di reversibilità, la posizione maturata può essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto. La designazione deve essere effettuata con una dichiarazione a firma autenticata. In mancanza dei predetti soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

Trasferimento

Decorsi due anni di iscrizione al Fondo, agli Agenti iscritti è data facoltà di chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altra Forma pensionistica di cui al DLgs. 252/05. Il trasferimento può essere chiesto in ogni momento se cessata l'attività agenziale.

Anche nel caso di trasferimento l'Agente ha diritto al 100% della riserva matematica della prestazione maturata, fatta salva in ogni caso la restituzione dei contributi a carico dell'iscritto.

COSTI

Costi nella fase di accumulo

Le spese per la gestione amministrativa del Fondo sono coperte da un contributo annuo posto per metà a carico dell'Agente e per metà a carico dell'Impresa. Tale contributo per il 2020 è stato fissato a 154,00 euro.

Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente alla gestione finanziaria stessa.

Costi nella fase di erogazione della pensione

A carico dei titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità ed invalidità) è posto un contributo pari a euro 1,00 mensili. Il predetto contributo viene trattenuto direttamente dal rateo di pensione.

REGIME FISCALE

Contributi

I contributi destinati al Fondo possono essere dedotti dal reddito complessivo imponibile soggetto a tassazione fino ad un massimo di 5.164,57 euro.

Entro il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento l'iscritto dovrà comunicare al Fondo l'eventuale importo dei contributi non dedotti in modo che il Fondo ne possa tener conto in sede di tassazione della prestazione esentando dall'imposizione fiscale la parte di pensione riferita alla contribuzione non dedotta.

Fase di accumulo (Regime tributario del Fondo)

Il regime fiscale dei rendimenti realizzati dal fondo nella fase di accumulazione è disciplinato dall'art.17 del D.Lgs.252/05 ed è differenziato tra la Gestione ordinaria e la Gestione integrativa. La Gestione ordinaria non è costituita in conti individuali e pertanto non è soggetta ad imposta nella fase di accumulazione. La Gestione integrativa, invece, è soggetta all'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di

gestione maturato annualmente, nei limiti della parte attribuita ai conti individuali degli aderenti. La quota del risultato derivante da investimenti in titoli di Stato e prodotti assimilati è soggetta ad un'aliquota ridotta del 12,5%. Spetta inoltre il credito di imposta del 9% per gli investimenti in particolari attività finanziarie a medio-lungo termine.
i rendimenti tassati in capo al fondo non sono imponibili all'atto dell'erogazione della prestazione.

Fase delle prestazioni

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione nella fase di accumulo. E' quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti già tassati e dal credito d'imposta.

Pensioni

Le pensioni erogate dal Fondo sono assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità, sulla base del periodo di maturazione:

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati fino al 31.12.2000: tassazione ordinaria IRPEF sull'87,5%;
- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dall'1.1.2001 e fino al 31.12.2006, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione ordinaria IRPEF;
- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dal 1.1.2007, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 15% diminuita di uno 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15° fino ad un minimo del 9%.

Le rivalutazioni delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione sono tassate con imposta sostitutiva IRPEF del 26% ai sensi dell'art. 44, lett. g-quinquies, del T.U.I.R.

Riscatti

Il riscatto della posizione maturata (calcolato con le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento) è soggetto al seguente regime fiscale:

- la quota maturata fino al 31.12.2000 è assoggettata a tassazione separata, con effettuazione di una ritenuta d'acconto in fase di erogazione;
- la quota maturata dall'1.1.2001 fino al 31.12.2006 è assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (tale quota, in ipotesi di riscatto per premorienza, è soggetta a tassazione separata);
- la quota maturata dall'1.1.2007 è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta 23% al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (in ipotesi di riscatto per premorienza l'aliquota è ridotta al 15%).

Trasferimenti

Il trasferimento della posizione contributiva è fiscalmente neutro.

Al fondo pensione cessionario verrà quindi trasferita la posizione maturata (calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento) senza alcuna trattenuta fiscale.

ORGANI DEL FONDO

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli Iscritti (Agenti e Pensionati) e dalle Imprese mandanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. I suddetti Organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di Iscritti e di Imprese mandanti.

L'Assemblea dei delegati è costituita da 32 delegati di cui 24 eletti in rappresentanza degli iscritti (16 Agenti e 8 Pensionati) e 8 nominati in rappresentanza delle Imprese. I rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 voti ciascuno così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 6 (sei) componenti di cui metà eletti dai Delegati degli Iscritti e metà eletti dai Delegati delle Imprese. Gli Amministratori eletti in rappresentanza degli Iscritti devono essere due iscritti attivi contribuenti ed un iscritto titolare di pensione diretta.

L'attuale consiglio è in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 ed è così composto:

Francesco Libutti	Presidente, in rappresentanza degli Agenti
Stella Aiello	Vice Presidente, in rappresentanza delle Imprese
Franco Ellena	in rappresentanza delle Imprese
Guido Ferrara	in rappresentanza dei Pensionati
Massimo Nicoletti	in rappresentanza delle Imprese
Roberto Pisano	in rappresentanza degli Agenti

Il Presidente del Consiglio di amministrazione eletto tra i membri del Consiglio che rappresentano gli Iscritti - a maggioranza assoluta dei sei membri in carica - ha la rappresentanza legale del fondo.

Il **Collegio Sindacale** è composto da quattro membri effettivi e due supplenti di cui metà eletti dai delegati degli Iscritti e metà eletti dai delegati delle Imprese.

L'attuale collegio è in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 ed è così composto:

Roberto Munno	Presidente, in rappresentanza delle Imprese
Giuseppe Alpestri	in rappresentanza delle Imprese
Silvia Carofalo	in rappresentanza degli Agenti
Omero Martella	in rappresentanza degli Agenti

Il Direttore responsabile del Fondo è il Dott. Marco Guglielmi.

RECLAMI

Gli aderenti hanno facoltà di inviare al Fondo eventuali reclami che evidenzino presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo stesso.

I Reclami devono essere presentati in forma scritta e indirizzati (a mezzo raccomandata o altri mezzi equipollenti che garantiscano l'avvenuta ricezione dell'atto) a: Fondo pensione Agenti professionisti di assicurazione - via del Tritone 46 - 00187 Roma.

I Reclami saranno gestiti in conformità alla Delibera Covip del 4 novembre 2010 "Istruzioni sulla trattazione dei Reclami" con la quale l'Autorità di vigilanza definisce i presidi organizzativi e le procedure operative che tutti i fondi pensione devono adottare per garantire una migliore gestione dei reclami presentati da parte degli utenti.

Qualora il Fondo pensione non fornisca una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta ovvero la risposta non venga ritenuta soddisfacente, il reclamante può presentare un Esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) all'indirizzo:

Piazza Augusto Imperatore 27- 00186 Roma. (fax numero 06.69506.306 - indirizzo mail: protocollo@pec.covip.it).

Gli esposti indirizzati alla Covip dovranno contenere alcune informazioni essenziali:

- denominazione e numero di iscrizione all'Albo di Fondo pensione Agenti di assicurazione (n. 1084);
- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del soggetto;
- una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela.

In assenza di tali informazioni, la Covip non potrà prendere in considerazione l'esposto.

Il soggetto che invia l'esposto deve inoltre far presente di essersi già rivolto al Fondo interessato senza che, nell'arco dei 45 giorni previsti, sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell'insoddisfazione).

All'Esposto deve essere allegata copia del reclamo già trasmesso al Fondo e l'eventuale risposta ricevuta.

* * *

Qualsiasi informazione sulla propria posizione può essere richiesta agli Uffici Amministrativi:

- indirizzando la richiesta al:
FONDO PENSIONE AGENTI - VIA DEL TRITONE 46 - 00187 ROMA
- utilizzando la posta elettronica;
fondopensioneagenti@fonage.it
info@fonage.it
- inviando un fax al n. 06 69941107

Gli uffici sono in grado di fornire informazioni anche per telefono (limitatamente a quanto reso possibile dalle disposizioni sulla tutela dei dati personali) al n. 06 6976431:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

È attivo anche il sito web www.fonage.it dove, oltre a tutte le informazioni utili per conoscere meglio le opportunità offerte dal nostro Fondo, gli iscritti si possono registrare per consultare e stampare on-line la propria posizione contributiva e calcolare e stampare on-line un preventivo di pensione di vecchiaia personalizzato.

* * *